



Tribunale di Milano
Sezione UNDICESIMA

Il GU, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Con atto di citazione *Parte_1* conviene in giudizio *Controparte_1* allegando di avere concluso in data 11.1.2022 un contratto per l'acquisto della licenza d'uso per 5 anni e per 15 utenze del software denominato "TeamSystem gestione impresa Alyante Business – Gestione Costruzioni", integrato con tre moduli aggiuntivi, in particolare: *CP_1* Enterprise Business Intelligence, TeamSystem DMS, TeamSystem CPM – Kit Construction Enterprise. Ha inoltre stipulato un contratto di locazione operativa con Grenke Locazione s.r.l.. Oltre all'acquisto delle licenze di software, il contratto aveva ad oggetto altri servizi, non oggetto del rapporto di locazione con Grenke Locazione s.r.l.: il servizio di assistenza e manutenzione sui programmi concessi in licenza, nonché la licenza d'uso del software di fatturazione elettronica e conservazione delle fatture. Era inoltre prevista l'attività di analisi iniziale, installazione e modellazione dei software e quella di formazione del proprio personale. *Controparte_1* non ha reso operativi i programmi, che nel settembre 2023 non erano ancora stati messi in funzione.

Parte_1 ha dunque allegato che con il contratto dell'11.1.2022 *Controparte_1* si è impegnata:

- a concedere la licenza d'uso del software gestione, integrato dai moduli aggiuntivi;
- ad effettuare le attività e i servizi accessori.

Risulta documentalmente che:

- il contratto contiene le condizioni generali per la concessione delle singole licenze d'uso;
- quelle relative al prodotto Alyante includono l'art. 19 ("Legge applicabile e clausola compromissoria");
- quelle relative alla piattaforma TS Digital includono l'art. 22.2 ("Legge applicabile e Foro esclusivo");
- quelle relative al software in modalità SAAS includono l'art. 23 ("Legge applicabile e foro esclusivo");

- ognuno degli articoli richiamati prevede che qualsiasi controversia inerente al, o derivante dal contratto – fatte alcune eccezioni, non del tutto coincidenti nelle singole clausole ma tutte irrilevanti nel presente giudizio – sia devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, che deciderà secondo diritto.

Non trova pertanto riscontro, essendo smentita documentalmente, l'allegazione di *Parte_1* secondo cui il contratto non reca alcun rinvio a condizioni generali di contratto.

Si rileva inoltre che:

- ognuna delle clausole sopra indicate è inclusa in un elenco sottoscritto da *Parte_1* è rispettato il principio della doppia sottoscrizione imposto dall'art. 1341 c.c., come si evince dalle pagg. 33, 35, 37 del contratto prodotto sub doc. 2 dalla convenuta;

- ognuna delle pagine contiene un link attraverso il quale le condizioni contrattuali sono visibili; non è inoltre contestato che il contratto fosse stato visionato da *Parte_1* in formato cartaceo, con la possibilità dunque di digitare autonomamente il link;

- non è dirimente la circostanza che in due di tali pagine si faccia riferimento al foro esclusivo anziché alla clausola compromissoria, posto che ognuna di esse è idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore su quale sia l'autorità deputata a dirimere eventuali controversie e in relazione a quale legge applicabile; tale dato deve essere valutato congiuntamente al richiamo, posto nella medesima pagina, all'importanza delle clausole elencate, che "il Cliente dichiara di accettare integralmente ed incondizionatamente"

- la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. "Deve, infatti, negarsi l'idoneità di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (ex multis, Cass., 29/02/2008, n. 5733; Cass., 11/06/2012, n. 9492; Cass., sez. 6- 3, 09/07/2018, n. 17939)" (Cass. ord. 4126/2024, che richiama Cass. 22984/2015). Nel caso di specie ognuna delle clausole richiamate reca l'indicazione dell'argomento trattato.

Parte_1 pone l'attenzione sul fatto che alcuni servizi ed attività previsti nel contratto sono estranei ai moduli predisposti da *Controparte_1* e non sono pertanto interessati dalle condizioni generali richiamate. A tale proposito si rileva che:

- *Parte_1* si duole dell'inadempimento contrattuale della società convenuta globalmente considerato; afferma che, a considerevole distanza di tempo dalla stipula del contratto, il programma gestionale non era stato avviato;
- sulla base di tale considerazione di fondo si basa la valutazione della gravità dell'inadempimento, tale da determinare la domanda di risoluzione del contratto;
- tale valutazione comporta dunque necessariamente l'esame congiunto di plurimi aspetti, la maggior parte dei quali attiene alla mancata fornitura delle licenze d'uso relative ai software, incluse nella previsione delle condizioni generali di contratto sopra richiamate;
- non sarebbe possibile scindere i vari aspetti dedotti in giudizio, in modo da valutare, ipoteticamente, alcuni profili di inadempimento senza collegamento ad altri e presupponendo che ad essi sia possibile attribuire una importanza tale da giustificare di per sé la domanda di risoluzione del contratto;
- è la stessa parte attrice a indicare tali servizi come accessori rispetto a quelli relativi alle licenze d'uso;
- tali considerazioni valgono a maggior ragione con riferimento alla domanda risarcitoria: essa fa riferimento ai danni patiti in conseguenza del pagamento dei canoni di locazione a Grenke Locazione s.r.l.; tali canoni sono interamente correlati alla fornitura delle licenze d'uso, in relazione alle quali operano le predette condizioni generali.

Deve essere quindi accolta l'eccezione formulata da *Controparte_1*

La giurisprudenza di legittimità ha infine recentemente ritenuto che "l'eccezione di arbitrato rituale debba ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle processuali. Con il menzionato arresto, all'esito di una rivisitazione complessiva dell'essenza dell'istituto, il massimo consesso nomofilattico ha ribaltato il precedente indirizzo espresso dalle stesse Sezioni Unite con sentenza n. 527/2000, affermando che «l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D. Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza»" (Cass. 112/2024).

La decisione in tema di spese processuali tiene conto dell'accoglimento dell'eccezione formulata da *Controparte_1* del valore della causa e dell'attività processuale espletata.

PQM

1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale in relazione alla clausola compromissoria stipulata dalle parti.

2) Condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese processuali in favore di *Controparte_1* liquidate in € 7.015,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Milano li 28/01/2026

Il Giudice
Dott. Nicola Di Plotti